



FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SUAP E UFFICIO COMMERCIO DI SESTO SAN GIOVANNI Primavera 2021

Prima giornata



INDICAZIONI GENERALI SULL'EVOLUZIONE DELLA
NORMATIVA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E
PARACOMMERCIALI E SULLE TENDENZE EVOLUTIVE
ANCHE IN FUNZIONE DELLA NORMATIVA ANTI COVID 19
PARTE 1

Renato Cavalli

INTRODUZIONE





QUALI SONO I COMPITI DEL COMUNE VERSO LE ATTIVITA' PRODUTTIVE?

1° ATTRARRE INVESTIMENTI NEL PROPRIO TERRITORIO


2° GARANTIRE UN ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'


3° STABILIRE POLITICHE COORDINATE TRA IL COMMERCIO E TUTTE LE ALTRE ATTIVITA' "SU STRADA" (PARACOMMERCIALI)

COME FARE?



- Quali sono i compiti obbligatori e come svolgerli? Cosa si può fare per andare oltre la semplice gestione burocratica?
- Quale ruolo si può svolgere nella programmazione e regolamentazione dell'attività commerciale ed affini?
- Come si può combattere la desertificazione, stimolare l'ammodernamento e la qualificazione della rete commerciale?
- Quale ruolo può avere il commercio nella riqualificazione urbana?
- Come si può fare convivere pacificamente il commercio, la ristorazione e il turismo con le esigenze di tranquillità, decoro e sicurezza dei cittadini?
- Quale organizzazione deve darsi il Comune per svolgere questi compiti? Che professionalità servono all'interno e quali possono essere vantaggiosamente ricercate all'esterno?
- Si possono reperire risorse per sopperire a queste esigenze? Come e dove?







DI QUALI STRUMENTI IL COMUNE DEVE DOTARSI OBBLIGATORIAMENTE?

Per la gestione delle proprie politiche verso le attività produttive esistono essenzialmente due maniere di procedere:

- Politiche pianificatorie e regolamentari (generalmente obbligatorie)
- Politiche proattive (facoltative ma determinanti)
- ESAMINIAMOLE separatamente



GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (1)

L'elenco, la qualità e le competenze di questi strumenti sono generalmente demandati alle singole leggi regionali. Differiscono in maniera anche consistente da una regione all'altra.

In generale la direttiva europea sui servizi "BOLKESTEIN" ha teso ad operare una sostanziale liberalizzazione, confinando le possibilità del legislatore di intervenire a regolamentare l'attivazione di nuove attività economiche, in particolare nei servizi (di cui il commercio e le attività paracommerciali fanno parte)

La norma nazionale di recepimento (DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011 , n. 201) prescrive che:



GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)

Costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuove attività di servizio sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali.

Varie interpretazioni e disposizioni successive hanno in parte addolcito tali limitazioni, stabilendo la rilevanza delle esigenze di tutela dei valori storici, ambientali e sociali di particolari contesti urbanistici, quali ad esempio il D.L. 20/2/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", il D.LGS 22/1/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio», nonché, per la Lombardia gli Artt.4 bis, 69, 70 e 145 della Legge Regionale 6/10.



GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (3)

In generale, ciò che si richiede comunque, pena l'illegittimità dei provvedimenti limitativi della libera concorrenza, è la evidenziazione, non solo in linea di principio, ma con adeguate motivazioni documentate, della ratio e della necessità di tali provvedimenti. Tale motivazione deve essere introdotta nel dispositivo del provvedimento, o in altri provvedimenti comunali prescrittivi comunali a cui si faccia analiticamente rimando.

Lo strumento principe a cui fare riferimento è quello di pianificazione urbanistica generale del Comune, diversamente denominato e regolamentato nelle varie regioni (PGT in Lombardia, PRG in Piemonte e altrove, Piano Strutturale, ecc.).



GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (4)

Tali strumenti, nelle varie regioni, possono essere assoggettati a direttive generali di livello Regionale (PTR in Lombardia) o provinciale (PTCP).

In linea di massima tale strumento deve stabilire:

- quali aree siano idonee per la collocazione di medie e grandi strutture di vendita (in mancanza, le aree genericamente definite come commerciali possono ospitare esclusivamente esercizi di vicinato)
- la quantità e qualità di aree pubbliche da cedere (cosiddetti standard o aree per servizi pubblici)



GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (5)

- In particolare in Lombardia lo strumento è il PGT (Piano di Gestione del Territorio) Trattandosi di uno strumento di pianificazione territoriale e non meramente economica, in tale sede è molto più facile stabilire limitazioni e regolamentazioni per motivazioni di natura connesse all'interesse generale (consumo di suolo, aspetti ambientali, paesaggistici, viabilistici, ecc.) di quanto non sarebbe possibile fare in strumenti di mera programmazione economica come i vecchi piani commerciali o criteri di localizzazione delle medie strutture, dei pubblici esercizi e delle edicole.



GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (6)

- È evidente che, dal momento che tali strumenti possono servire a stabilire delle limitazioni al libero insediamento delle attività economiche, debbono essere basati su studi ed indagini accurati (e aggiornati) volti a dimostrare (e non solo a dichiarare in linea di principio) quali interessi generali vengano tutelati e come.
- Sarebbe anche opportuno che tali analisi venissero effettuate, laddove possibile, a livello sovracomunale, individuando anche obiettivi e interessi comuni da tutelare e lasciando ai singoli comuni il compito di declinarli operativamente in sede di singolo piano urbanistico.



LE DELIBERE DI CRITERI (1)

In taluni casi, al posto o a integrazione del piano urbanistico, è richiesta l'approvazione di una semplice delibera di criteri, che non prevede l'adozione e l'approvazione dopo le osservazioni.

DELIBERA DI CRITERI DI AUTORIZZAZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA.(Competenza della Giunta)

- La norma è stata introdotta dal (D.lgs. 114/98, Art.8, commi 3 e 4) Il comma 3 riguarda i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, il 4 le norme sul procedimento. Le singole Regioni hanno legiferato ognuna a suo modo. La Lombardia aveva stabilito l'impossibilità di rilascio delle autorizzazioni di MSV in assenza di criteri, poi, a seguito di ricorsi al TAR che hanno precisato che il cittadino non può essere penalizzato per inadempienze del Comune, ha emanato una norma che indica gli studi e documenti da presentare a corredo della domanda.



LE DELIBERE DI CRITERI (2)

DELIBERA DI CRITERI DI AUTORIZZAZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI (Competenza di Consiglio)

- L'apertura dei pubblici esercizi è generalmente soggetta a SCIA, salvo che il Comune ritenga motivatamente, per parti limitate del territorio, di assoggettarla a procedura autorizzativa. Quest'ultima viene richiesta per porzioni limitate del territorio considerate particolarmente sensibili per motivi ambientali, di ordine pubblico o simili.
- In questo caso è necessaria l'approvazione di una apposita delibera di criteri (che potrebbe estendere a tutto il territorio la necessità di autorizzazione, ad esempio nel caso che tutto il territorio comunale si soggetto a vincoli)



LE DELIBERE DI CRITERI (3)

DELIBERA DI CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DELLE EDICOLE

- Il D.L. 50/17, convertito dalla L. 21 /6/ 2017, n. 96, all'Art. 64-bis. (Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica) ha modificato la normativa sulla vendita di giornali e riviste, che era sfuggita alla direttiva Bolkenstein.
- Generalmente si applica la SCIA, ma i comuni, con delibera di Consiglio, possono individuare le zone in cui, tenuto conto del numero dei punti vendita esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale, viabilità e tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3..”



GLI STRUMENTI DI NATURA REGOLAMENTARE

- Esistono varie disposizioni di legge nazionale, in genere integrate da disposizioni regionali, che prevedono l'obbligo per i Comuni di emanare regolamenti per disciplinare le autorizzazioni e/o le modalità di svolgimento di una serie di attività commerciali e paracommerciali.
- Vediamo quali sono i principali obblighi, fermo restando che, essendo il Comune in genere dotato di potestà regolamentare, può emanare regolamenti e disposizioni vari anche per altri settori di attività produttive e/o di servizio



REGOLAMENTI COMMERCIO AREE PUBBLICHE

Regolamento dei mercati su aree pubbliche:

- può prevedere anche l'individuazione delle aree in cui è consentita la sosta prolungata, quelle interdette all'attività nei giorni di mercato, la regolamentazione dei posteggi singoli e contenere la planimetria dei mercati con l'individuazione dei banchi liberi.
- Regolamento delle fiere (è necessario solo nel caso che nel comune si svolgano fiere su aree pubbliche)
- Regolamento delle vendite solidaristiche
- Regolamento per le sagre



REGOLAMENTI DEI TRASPORTI PUBBLICI NON DI LINEA

- Regolamento TAXI

REGOLAMENTI ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E DI ESTETICA

- Regolamento ACCONCIATORI
- Regolamento ESTETISTI
- Regolamento TATUAGGI /PIERCING/ ECC.



REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO (TOSAP / COSAP)

La TOSAP o tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è una tassa che viene applicata per le occupazioni di qualsiasi tipologia di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province

- **Il COSAP è un canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia per occupazioni temporanee che per occupazioni permanenti.**
- L'art. 51 lett. a), 2° comma, del D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, aveva disposto l'abrogazione della TOSAP a partire dal 1° gennaio 1999 e consentito ai Comuni e Province di istituire, per mezzo di delibera regolamentare, un canone COSAP per le occupazioni, anche abusive, di aree pubbliche in sostituzione della TOSAP, sempre a partire dal 1° gennaio 1999. il COSAP (secondo quanto previsto dal D.Lgs. 446/1997) è disciplinato da regolamento comunale con cui l'ente può stabilire autonomamente la disciplina e le tariffe.
- la Legge Finanziaria e di Bilancio 2020 ha previsto con l'art 1 commi 837/847, l'**accorpamento** di TOSAP e COSAP nel Canone Unico per il Commercio su aree Pubbliche che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2021



LA SCIA E LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Renato Cavalli



LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI ESERCIZIO DI ATTIVITA' (scia)

La SCIA è una segnalazione con cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati; a tali attestazioni e asseverazioni sono allegati gli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

La SCIA è stata anche estesa alle attività edilizie ([art. 5](#) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12.7.2011, n. 106).



LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI ESERCIZIO DI ATTIVITA' (scia)

- **Decreto SCIA 2: le nuove norme sulla semplificazione in materia di commercio, edilizia e ambiente**
- Il Decreto legislativo, 25/11/2016 n° 222, G.U. 26/11/2016 ha individuato i titoli abilitativi e i relativi regimi giuridici per l'esercizio di determinate attività in materia di commercio, edilizia ed ambiente ([G.U. n. 277 del 26 novembre 2016, Suppl. Ordinario n. 52](#)).
- Nella **Tabella A allegata al decreto** sono elencati i procedimenti amministrativi ed i titoli abilitativi necessari per l'avvio delle attività nei seguenti settori:
- **attività commerciali e assimilabili**: vi rientrano: commercio su area privata e commercio su area pubblica; somministrazione di alimenti e bevande; strutture ricettive e stabilimenti balneari; spettacoli e intrattenimenti; sale giochi; autorimesse; distributori di carburanti; officine di autoriparazione; acconciatori ed estetisti; panifici; tintolavanderie; arti tipografiche, fotografiche ecc.;
- **edilizia**: la tabella opera una ricognizione degli interventi edilizi, indicando per ciascuno di essi il regime amministrativo di riferimento: permesso di costruire, Cila, Scia e attività libere;
- **ambiente**: sono individuati i procedimenti riguardanti l'Aia (autorizzazione integrata ambientale), la Via (valutazione di impatto ambientale), l'Aua (autorizzazione unica ambientale); le emissioni in atmosfera, la gestione dei rifiuti, l'inquinamento acustico, gli scarichi idrici, le dighe ecc.



AUTORIZZAZIONE

Quando la tabella indica l'autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvi i casi in cui è previsto il **silenzio-assenso** ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 241/1990.

Se per lo svolgimento dell'attività è necessario acquisire ulteriori atti di assenso, si applicano le norme in tema di Conferenza di servizi (artt. 14 e ss. Legge n. 241/1990).

Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio è comunicato dallo Sportello Unico all'interessato.

Quando la tabella indica l'autorizzazione più la Scia, la Scia unica o la comunicazione, alla domanda di autorizzazione è possibile allegare una semplice Scia, una Scia unica o una Comunicazione per le attività che lo prevedono.



LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI ESERCIZIO DI ATTIVITA' (scia)

MODALITA' DI PRESENTAZIONE TELEMATICA

- ❖ Art. 38 comma 2 *bis* Dpr 445/2000: procura alla sottoscrizione digitale ed all'invio;
- ❖ Questioni:
 - E' ammesso l'invio PEC al posto dell'uso del portale, se attivo?
NO perché via PEC non c'è la gestione del procedimento telematico (File XML)
 - È ancora ammissibile la presentazione in forma cartacea della SCIA?
NO perché o PEC o invio telematico (art. 3 DPCM 22/07/2011)
 - PEC è accettata in attesa di attivazione da parte del SUAP di un sistema di verifica in modalità informatizzata della completezza formale



LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI ESERCIZIO DI ATTIVITA' (scia)

IRRICEVIBILITA' DELLA SCIA

- Le ipotesi in cui la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) risulta irricevibile non sono espressamente individuate dalla legge.

In base a quanto stabilito dall'art. 19 L. 241/1990 circa le caratteristiche della S.C.I.A. è possibile considerare irricevibile, quindi non produttiva di effetti giuridici, la S.C.I.A. che risulti priva degli elementi essenziali (autocertificazioni, attestazioni, allegati, *etc.*) idonei ad attestare la sussistenza dei requisiti di legge per l'avvio/modifica dell'attività, oppure che sia stata presentata con modalità difformi da quelle stabilite dalla legge.



LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI ESERCIZIO DI ATTIVITA' (scia)

Possono considerarsi cause di irricevibilità:

- 1) la presentazione della SCIA in forma non telematica;
- 2) la presentazione della SCIA con modalità telematica diversa da quella prevista dalla legge;
- 3) la non corretta compilazione della SCIA tale da non rendere possibile l'esatta individuazione dell'attività/intervento oggetto della Segnalazione o l'individuazione del soggetto interessato o titolare della segnalazione;
- 4) la mancata sottoscrizione mediante idonea firma digitale del modello e dei documenti allegati;
- 5) la mancata sottoscrizione autografa della modulistica, dichiarazioni, attestazioni e degli allegati alla S.C.I.A., qualora ciò sia necessario in base alla modalità di invio della S.C.I.A. stessa ;
- 6) il mancato invio dei documenti e degli allegati previsti dalla legge o dal regolamento comunale, o l'illeggibilità degli stessi;



LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI ESERCIZIO DI ATTIVITA' (scia)

7. il mancato invio della copia del documento di identità e del permesso di soggiorno, qualora necessario, in corso di validità dei soggetti che con la S.C.I.A. rendono delle autocertificazioni, dichiarazioni o attestazioni ovvero l'illeggibilità degli stessi ;
8. il mancato invio della procura, qualora la presentazione della S.C.I.A. avvenga per mezzo di intermediario o la sua incompleta o non corretta compilazione;
9. la presentazione della S.C.I.A. con modulistica diversa da quella prevista dalla legge, dal regolamento/portale comunale;
10. la presentazione della S.C.I.A. in luogo della richiesta di autorizzazione/licenza.



LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI ESERCIZIO DI ATTIVITA' (scia)

PROVVEDIMENTI INIBITORI E ATTIVITA' IN AUTOTUTELA

- La Pubblica Amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge per l'avvio/modifica dell'attività, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della S.C.I.A. (30 in caso di S.C.I.A. edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine non inferiore a 30 giorni fissato dalla stessa Pubblica Amministrazione.
- Il potere inibitorio/conformativo da esercitarsi entro i 60 giorni (30 giorni in caso di S.C.I.A. edilizia) è escluso nel caso la S.C.I.A. sia stata presentata unitamente alla Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'Agenzia per le Imprese.



LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI ESERCIZIO DI ATTIVITA' (scia)

PROVVEDIMENTI INIBITORI E ATTIVITA' IN AUTOTUTELA

- È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli *articoli 21-quinquies 21-nonies* della L. 241/1990.
- In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, la Pubblica Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti inibitori alla prosecuzione dell'attività.



LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI ESERCIZIO DI ATTIVITA' (scia)

La comunicazione unica regionale (1)

L.R. 19/2/2014, n. 11 Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività, come modificata dalla L.R. 24 del 5/8/ 2014 e successivamente dall'art. 7, c 1, lett. a) della l.r. 12 /12/ 2017, n. 36

Art. 6 (Semplificazione)

I procedimenti amministrativi relativi all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vigenti, sono sostituiti da una comunicazione unica regionale resa al SUAP , sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesti la presenza nel fascicolo informatico d'impresa o il rilascio da parte della pubblica amministrazione dei documenti sulla conformità o la regolarità degli interventi o delle attività.



LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI ESERCIZIO DI ATTIVITA' (scia)

La comunicazione unica regionale (2)

L'avvio dell'attività è contestuale alla comunicazione unica regionale, cui non devono essere allegati documenti aggiuntivi, il cui onere di trasmissione telematica, ai fini dell'acquisizione al fascicolo informatico d'impresa presso la camera di commercio, resta in capo alle pubbliche amministrazioni per il tramite del SUAP, a seguito della piena attuazione del principio dell'interoperatività, comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 'Assestamento al bilancio 2014/2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali'. Nel caso in cui tale comunicazione risulti formalmente incompleta l'ufficio competente, per il tramite del SUAP, richiede le integrazioni necessarie da trasmettersi a cura del richiedente entro i successivi quindici giorni, pena la decadenza della comunicazione unica regionale.



LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI ESERCIZIO DI ATTIVITA' (scia)

La comunicazione unica regionale (3)

Entro sessanta gg dal ricevimento della comunicazione unica regionale, le amministrazioni competenti, verificata la regolarità della stessa, effettuano controlli, anche mediante la consultazione del fascicolo informatico d'impresa, almeno nella misura minima indicata dalla Giunta regionale, e fissano, ove necessario, un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni, salvo i casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all'articolo 19. comma 1 L. 241/1990 o che non sussistano irregolarità tali da determinare gravi pericoli per la popolazione, con riferimento alla salute pubblica, all'ambiente e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualora l'interessato non provveda nel termine assegnato, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell'attività.



LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI ESERCIZIO DI ATTIVITA' (scia)

SCIA contestuali alla comunicazione unica e impresainungiorno

- Come previsto dal [D.P.R. 160/2010, art 5 comma 2](#), la SCIA può essere presentata al SUAP per il tramite della Camera di Commercio territorialmente competente, allegandola ad una pratica di [Comunicazione Unica](#).
- In tal caso, l'impresa (o il suo intermediario) deve utilizzare il front office dedicato all'invio di pratiche di Comunicazione Unica (che prende il nome di Starweb) compilando l'apposita sezione denominata "Invio SCIA".
- Dopo l'invio della pratica di Comunicazione Unica a cui è stata allegata una SCIA, la Camera di Commercio trasmette immediatamente la Segnalazione al SUAP competente e rilascia una **ricevuta** all'impresa con la distinta delle operazioni svolte. Ai sensi dell'art.5 del [Decreto Ministeriale del 10/11/2011](#), questa ricevuta è valida, per l'impresa, ai fini dell'avvio dell'attività e del decorso dei tempi del procedimento "automatizzato".



LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Suap)

Che cos'è lo Sportello Unico per le Attività Produttive ?

Il SUAP nella sua versione attuale è stato istituito in base art.38 del DL.112/2008 ed è regolamentato In base all' art.2, comma 1 del DPR n 160 del 7 Settembre 2010 (Regolamento di attuazione)

Il SUAP è lo strumento che mette in contatto le imprese con la pubblica amministrazione, la legge di riforma lo definisce come di seguito: "lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento".

Per il SUAP costituisce requisito fondamentale di natura tecnico-operativa per operare in conformità alle previsioni del DPR, la capacità di avviare, gestire e concludere i procedimenti sopra richiamati, per via informatica e telematica, in base alle specifiche dell'Allegato Tecnico al Regolamento, che descrive compiutamente le modalità telematiche con cui procedere alla comunicazione e al trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.



LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Suap)

Le requisiti di natura tecnica e le funzioni attribuite ai SUAP dalla riforma. Semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (ai sensi del D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160)

Le funzioni attribuite al SUAP dal Regolamento dell'art.38 e i requisiti tecnici minimi. Sulla base di tali funzioni, per il SUAP costituisce requisito fondamentale di natura tecnico-operativa, per operare in conformità alle previsioni del DPR (e conformemente al CAD), la capacità di avviare, gestire e concludere i procedimenti sopra richiamati, per via telematica

Per qualsiasi "vicenda amministrativa" riguardante le attività produttive, il SUAP fornisce alle imprese risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento.



LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Suap)

INDIRIZZI REGIONALI LOMBARDIA

D.G.R. n. 1702 del 3 giugno 2019 'Indirizzi regionali in materia di sportelli unici per le attività produttive (SUAP)''

- individuazione dell'ottimalità degli azionamenti, dei bacini ed ambiti territoriali, nella prospettiva del raggiungimento di possibili economie di scala; ➤ spinta verso l'efficientamento delle Strutture preposte al presidio dei procedimenti dello Sportello Unico delle Attività Produttive;
- valorizzazione delle forme aggregative già esistenti, nella prospettiva di un approccio pragmatico e funzionale all'applicabilità degli indirizzi regionali da parte delle Amministrazioni territoriali;



LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Suap)

INDIRIZZI REGIONALI LOMBARDIA

- promozione di un approccio volontaristico, nell'ottica del riconoscimento di aggregazioni dal basso delle strutture comunali, secondo un approccio bottom up rispettoso dell'autonomia politica e di governo degli Enti di prossimità, per stimolare aggregazioni "a più velocità" corrispondenti al diverso grado di maturazione delle politiche pubbliche, in ossequio al principio di differenziazione;
- interconnessione del principio di volontarietà con l'accesso a forme di premialità, nell'ottica della spontanea emersione del comune interesse (dell'Amministrazione regionale e delle Amministrazioni di prossimità) per l'avvio di un percorso graduale di miglioramento dei livelli di servizio dei Suap nei territori che si riveleranno "pronti" a supportare la promozione di ulteriori step di avanzamento.



LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Suap)

INDIRIZZI REGIONALI LOMBARDIA

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive sia esso costituito in forma singola oppure associata dovrebbe rispondere ai seguenti criteri :

1. rispetto di un set di parametri organizzativi, operativi e livelli di servizio espressione diretta del temperamento tra la dimensione numerico-operativa e le caratteristiche morfologico-territoriali;
2. rispetto dei criteri di territorializzazione dei Suap singoli e associati nonché degli ambiti a carattere residuale a geometria variabile;
3. rispetto delle logiche di coerenza territoriale informate alla costituzione di Suap associati entro ambiti e circoscrizioni amministrative già esistenti e tendenziale rispetto del criterio di contiguità territoriale tra le Amministrazioni locali coinvolte;
4. dimensionamento minimo del Suap tale da contemplare 3 Unità equivalenti (3 persone a tempo pieno– Full Time Equivalent);



LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Suap)

INDIRIZZI REGIONALI LOMBARDIA

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive sia esso costituito in forma singola oppure associata dovrebbe rispondere ai seguenti criteri :

5. individuazione di un Responsabile del Suap;
6. gestione da parte dello Sportello di un numero minimo di pratiche/procedimenti pari a 1.050 unità;
7. operatività dello Sportello informata al pieno rispetto delle disposizioni del d.p.r. n. 160/2010, in particolare per quanto attiene all'utilizzo di una piattaforma telematica integralmente interoperabile;
8. alimentazione del fascicolo Informativo d'Impresa secondo le specifiche tecniche di interoperabilità previste dalla disciplina di riferimento



LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Suap)

◉ Cosa fa

- ◉ Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione agli enti e organismi chiamati a effettuare i controlli (ATS, ARPA, VV.FF. ecc.).
- ◉ Riceve e gestisce le seguenti tipologie di procedimenti legati all'avvio e all'esercizio dell'attività, ridefiniti dal [Decreto legislativo n.222/2016](#), o "**SCIA 2**»:
- ◉ **SCIA**: l'attività può essere avviata alla data di presentazione. L'amministrazione ha 60 giorni di tempo (30 per l'edilizia) per effettuare i controlli ed eventualmente **vietare la prosecuzione** dell'attività o richiedere che questa sia adeguata alla normativa vigente;
- ◉ **SCIA unica**: qualoraoccorrono più segnalazioni o comunicazioni, l'interessato presenta un'unica SCIA all SUAP del comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza.



LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Suap)

- Cosa fa ? (segue)
- **SCIA condizionata:** nel caso in cui oltre alla SCIA siano necessarie anche altre autorizzazioni, l'interessato presenta le relative domande al SUAP, contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere avviata fino al rilascio delle autorizzazioni (che viene comunicato dal SUAP all'interessato);
- **autorizzazioni:** è necessario un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione, salvo i casi in cui si forma il **silenzio-assenso** decorso il termine.
- **semplici comunicazioni:** producono effetto con la presentazione al SUAP;



Adozione obbligatoria nuova modulistica SUAP unificata nazionale

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali per l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, approvato il 4/5/2017 con il quale si è stabilito:

- ai sensi dell'articolo 2, c. 1 del DLGS 30 giugno 2016 , n. 126 , di adottare i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate nonché le relative istruzioni operative;
- ai sensi dell'articolo 2, c. 1 del DLGS 30 giugno 2016 , n. 16 e dell'articolo 24, commi 2-bis, 3 e 4 del DL 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che le Regioni adeguano entro il 20 giugno 2017, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili.



Adozione obbligatoria nuova modulistica SUAP unificata nazionale

- I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso entro e non oltre il 30 giugno 2017.
- La Regione Lombardia ha emanato il Decreto n. 7649 del 27/06/2017 della Direzione Sviluppo Economico, con cui ha stabilito:
 1. di recepire i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate di cui all' suddetto Accordo fatto salvo quanto previsto ai successivi punti, 2, 3 e 4.
 2. di prevedere che, in base all'articolo 15, comma 1 della LR n. 6/2010 le attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di prodotti alimentari non sono soggetti a comunicazione semestrale alla ASL competente, ora ATS, come invece previsto dai moduli unificati e e che quindi tale comunicazione non viene recepita da Regione.
 3. di adeguare in relazione alla specifica disciplina regionale, i contenuti informativi del modulo relativo alla domanda di autorizzazione per le medie o grandi struttura di vendita.
 4. di prevedere che, per quanto non previsto nei moduli unificati continuano ad applicarsi i modelli di cui al DDG 18 marzo 2011 n. 2481 e/o i moduli statali



Modifiche al Testo unico del Commercio della Lombardia (LR 6/10) dal 2017

Relatore

Renato Cavalli



Elenco Modifiche al Testo unico del Commercio della Regione Lombardia (LR 6/10) DAL 2017 (1)

- LR 9 DEL 27 MARZO 2017 Modifiche alle norme sulle vendite di liquidazione e promozionali
- LR 15 DEL 26 MAGGIO 2017- (Legge regionale di semplificazione 2017) : modifiche alle norme sulla vendita con distributori automatici, sui distributori di carburanti, sulle manifestazioni fieristiche;
- LR 17 DEL 4 DICEMBRE 2018 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018)
- LR 5 DEL 4 MARZO 2019 (valorizzazione delle attività storiche e di tradizione)
- LR 9 DEL 6 GIUGNO 2019 (Legge di revisione di normativa e di semplificazione 2019)
- LR 11 DEL 21 MAGGIO 2020 (Legge di semplificazione 2020)
- LR 13 DEL 9 GIUGNO 2020 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020)
- LR 20 DEL 30 SETTEMBRE 2020 (Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo)
- LR 22 DEL 27 NOVEMBRE 2020 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020)



Elenco Modifiche al Testo unico del Commercio della Regione Lombardia (LR 6/10) DAL 2017 (2)

MODIFICHE INDIRETTE

- Modifiche alle norme sulla vendita di giornali e riviste (Art. 64 bis DL 50/17 convertito)
- Adozione obbligatoria nuova modulistica SUAP
- Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo



LR 9/17 - Modifiche alle norme sulle vendite di liquidazione e promozionali

- E' eliminato il divieto di vendita di liquidazione e vendite promozionali nel periodo antecedente ai saldi.
- La modifica avviene eliminando le parole *“nonché, in ogni caso, dal 25 novembre al 31 dicembre”* dal comma 5 dell'Art. 114 e dal comma 2 dell'Art. 116 della L.R. 6/10 “TESTO UNICO DEL COMMERCIO”



LR 15/17- Modifiche alle norme sulla vendita con distributori automatici

- L'Art.14, comma 1a modifica l'Art.15, comma 2 del Testo Unico, sopprimendo le seguenti parole:

«le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale alla azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della SCIA relativa all'avvio dell'attività o di autorizzazioni o dichiarazioni di inizio attività produttiva (DIAP), di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n.1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) precedentemente ottenute o presentate»

In pratica, dopo la SCIA di attivazione, non sono più dovute ulteriori comunicazioni



LR 17 DEL 4 DICEMBRE 2018 (legge di revisione normativa e di semplificazione 2018). (2)

Modifica normativa manifestazioni fieristiche

Art. 7 (Modifiche alla l.r. 6/2010)

Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

- c) il comma 5 dell'articolo 123 è abrogato;
- d) al comma 5 dell'articolo 126 le parole 'la Giunta regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione, con decreto del dirigente competente in materia di fiere'
- e) all'articolo 128 sono apportate le seguenti modifiche:

1. la rubrica è sostituita dalla seguente: “Elenco degli enti fieristici”;
2. al comma 1, le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, con decreto del dirigente competente in materia di fiere”
3. il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'elenco degli enti fieristici è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 131, comma 1, lettera e), che ne stabilisce i requisiti e le procedure di iscrizione.”.



LR 17 DEL 4 DICEMBRE 2018 (legge di revisione normativa e di semplificazione 2018). (1)

- Modifica normativa carburanti;

Art. 7 (Modifiche alla l.r. 6/2010):

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(6) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 88 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'ad esclusione degli impianti dotati dei soli prodotti benzina o anche gasolio per i quali è prevista la comunicazione di cui al comma 3 bis. ;
- b) al comma 1 dell'articolo 96 le parole 'con apposita autorizzazione comunale' sono soppresse;



LR 17 DEL 4 DICEMBRE 2018 (legge di revisione normativa e di semplificazione 2018). (2)

Modifica normativa manifestazioni fieristiche

Art. 7 (Modifiche alla l.r. 6/2010)

Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

- c) il comma 5 dell'articolo 123 è abrogato;
- d) al comma 5 dell'articolo 126 le parole 'la Giunta regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione, con decreto del dirigente competente in materia di fiere'
- e) all'articolo 128 sono apportate le seguenti modifiche:

1. la rubrica è sostituita dalla seguente: “Elenco degli enti fieristici”;
2. al comma 1, le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, con decreto del dirigente competente in materia di fiere”
3. il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'elenco degli enti fieristici è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 131, comma 1, lettera e), che ne stabilisce i requisiti e le procedure di iscrizione.”.



LR 5 DEL 4 MARZO 2019 Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione.

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(1) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'ai sensi di quanto previsto dal Titolo V, Capo II bis';

b) alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 61 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e Capo II bis';

c) dopo il Capo II del Titolo V'è inserito il seguente:

'CAPO II BIS VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' STORICHE E DI TRADIZIONE



LR 9 DEL 6 GIUGNO 2019 Legge di Revisione normativa e di semplificazione 2019.

COMMERCIO ALL'INGROSSO

Art. 25 (Modifiche all'art. 37 della l.r. 6/2010)

1. All'articolo 37 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(26) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- 'c) da consorzi, società e altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e altri soggetti pubblici o privati.';
- b) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- 'b) da consorzi, società e altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e altri soggetti pubblici o privati.'.



LR 9 DEL 6 GIUGNO 2019 Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019.

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Art. 27 (Modifiche all'art. 126 della l.r. 6/2010)

1. All'articolo 126 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(28) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole '30 novembre' sono sostituite dalle seguenti: '15 dicembre';
- b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

'6. Ai fini della pubblicazione del calendario regionale, i comuni trasmettono alla Regione l'elenco delle manifestazioni fieristiche locali comunicate ai sensi dell'articolo 124, comma 2, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui tali manifestazioni si svolgono.



LR 9 DEL 6 GIUGNO 2019 Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019.

RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ STORICHE E DI TRADIZIONE ED ELENCO REGIONALE

Art. 32 (Modifica all'art. 148 ter della l.r. 6/2010)

- Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 148 ter della legge regionale 2 febbraio 2010 , n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(33), dopo le parole 'segnalate dalle Camere di Commercio, dagli enti locali, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese e dalle associazioni dei consumatori', sono inserite le seguenti: 'o segnalate direttamente dalle imprese che intendano proporre la propria candidatura'



LR 11 DEL 21 Maggio 2020 Legge di semplificazione 2020.

MODIFICA NORMATIVA CARBURANTI

Art. 10 (Modifica all'articolo 88 della l.r. 6/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è apportata la seguente modifica:

a) al secondo periodo del comma 3 bis dell'articolo 88, le parole 'alla Regione' sono soppresse.





LR 13 DEL 9 GIUGNO 2020 Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020.

Art.4 (Modifiche all' Art.23 e 136 della LR 6/10)

- **1.** All'[articolo 23 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al [comma 1](#) le parole 'e nel rispetto dei criteri dell'Intesa della Conferenza unificata di cui all'[articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi del mercato interno) e di quelli di cui al comma 1 bis' sono sostituite dalle seguenti: *'e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 bis'*;
 - b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
 - *'1 bis. La Giunta regionale, sentiti i comuni e le associazioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l), definisce con deliberazione da pubblicare nel BURL i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggi nei mercati e nelle fiere, al fine di rendere omogenee sul territorio regionale le selezioni relative all'assegnazione dei suddetti posteggi.'*
 - c) al comma 7 le parole 'stilata sulla base di quanto previsto dall'Intesa della Conferenza unificata di cui all'[articolo 70 del d.lgs. 59/2010](#)' sono soppresse.



LR 13 DEL 9 GIUGNO 2020 Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020.

Art.4 (Modifiche all' Art.23 e 136 della LR 6/10)

- **2.** La deliberazione di cui al [comma 1 bis dell'articolo 23 della l.r. 6/2010](#), come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al primo periodo, continuano a trovare applicazione i criteri di cui alla [deliberazione 27 giugno 2016](#), n. X/5345 'Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)' e sono fatti salvi i bandi comunali approvati in base a tali criteri.
- **3.** All'[articolo 136 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è apportata la seguente modifica:
 - *a)* al comma 1, lettera c), le parole 'il fenomeno dell'usura' sono sostituite dalle seguenti: *'i fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento'*.



LR 20 DEL 30 Settembre 2020 Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo.

Art. 4 Semplificazione dei procedimenti relativi a opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale. Modifiche alla [l.r. 6/2010](#))

- Vengono modificati i commi 6 (2° periodo) dell'Art.6 della L.R. 6/10, e viene aggiunto il comma 21 bis
- La disposizione riguarda le procedure autorizzative di medie e grandi strutture in relazione all'eventuale assoggettamento a procedura di esclusione da Via o di assoggettamento a VIA
- L'argomento verrà trattato in maggiore dettaglio nel capitolo dedicato alle medie e grandi strutture (seconda giornata di corso)



LR 22 DEL 27 NOVEMBRE 2020 Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020.

Art. 13 (Modifiche agli articoli 89 bis e 101 della [l.r. 6/2010](#))

- 1. Alla [legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)[\(12\)](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 4 dell'articolo 89 bis è aggiunto il seguente:
 - *'4 bis. La disposizione di cui al comma 4, in relazione all'obbligo di cui al comma 1, si applica a far data dal 1 gennaio 2022.'*
 - b) al comma 4 ter dell'articolo 101 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *' fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis del medesimo articolo.'*
 - c) al comma 5 dell'articolo 101 le parole 'e 4 bis' sono sostituite dalle seguenti: *' 4 bis e 4 ter'*.





Modifica normativa Edicole

- La “Manovrina” d’estate (D.L. 50/17, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), all’Art. 64-bis. (Misure per l’innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica) ha modificato la normativa sulla vendita di giornali e riviste, sfuggita alla generale trasformazione della normativa sul commercio ed alla *direttiva Bolkenstein* .
- La nuova norma introduce varie modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, che comunque rimane in vigore.
- La maggiore novità sta nel ricondurre le edicole all’Art. 19 della Legge 241/90, cioè al regime di SCIA anziché autorizzazione (attualmente la cosa è regolamentata diversamente a seconda delle Regioni, anche se di fatto si è già attuata una sostanziale liberalizzazione).



Modifica normativa Edicole

- Rimane la distinzione tra **punti di vendita esclusivi** (tenuti alla vendita di quotidiani e periodici) e **non esclusivi**, che “possono vendere”, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci. Gli esercizi in cui può essere esercitata (non più autorizzata) la vendita non esclusiva sono sempre quelli che erano previsti dall’Art.2, comma 3 del DLGS 170.
-
- I comuni possono individuare le **zone** nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale, di viabilità, di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.



Grazie a tutti
per l'attenzione

p **prassicoop**
società cooperativa

persone, idee e servizi
per il commercio, il territorio
e l'architettura